SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

8ª COMMISSIONE

(Agricoltura e foreste)

MERCOLEDÌ 12 APRILE 1967

(52ª seduta, in sede deliberante e redigente)

Presidenza del Presidente DI ROCCO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Modifiche al testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modifiche » **(1794)** (*D'iniziativa dei deputati Mazzoni ed altri; Gitti ed altri; Pennacchini ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Seguito della discussione, in sede redigente, e rinvio):**

PRESIDENTE . . . *Pag.* 603, 604, 606, 608, 609 610, 612, 614, 615, 616, 617, 619
ATTAGUILE 615, 616, 617
BOLETTIERI 611, 616
BONAFINI 604, 605, 606
CARELLI, *relatore* 607, 609, 611, 612 614, 616, 617, 619
MONNI . . . 606, 608, 609, 611, 612, 613, 615
MORINO 611, 612, 613, 614, 616
SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* . . . 607, 611, 612 613, 614, 615, 617
SIBILLE 604, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 615
SPEZZANO . . 605, 606, 613, 614, 615, 616, 617

« Compensi per i componenti della Commissione tecnica centrale per l'equo canone di affitto dei fondi rustici » **(2040)** (*D'iniziativa del deputato Truzzi*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione ed approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag* 602
BOLETTIERI, *relatore* 602
SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 602

La seduta è aperta alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Attaguile, Bernardo, Bertola, Bolettieri, Canziani, Carelli, Cataldo, Cipolla, Cittante, Compagnoni, Conte, Di Rocco, Grimaldi, Masciale, Marullo, Murdaca, Rovere, Santarelli, Sibille, Tiberi, Tortora e Valmarana.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Medici, Rovella, Colombi e Tedeschi sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Monni, Bonafini, Spezzano e Morino.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Schietroma.

B O L E T T I E R I , *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Truzzi: « Compensi per i componenti della Commissione tecnica centrale per l'equo canone di affitto dei fondi rustici » (2040) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del deputato Truzzi: « Compensi per i componenti della Commissione tecnica centrale per l'equo canone di affitto dei fondi rustici », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Comunico che sul disegno di legge in esame la Commissione finanze e tesoro ha dichiarato di non avere nulla da osservare per la parte di sua competenza.

B O L E T T I E R I , *relatore.* Come i colleghi sanno, la legge 12 giugno 1962, numero 567, recante norme in materia di affitto di fondi rustici, istituiva con l'articolo 5 una Commissione tecnica centrale per l'equo canone, specificandone la composizione e la competenza, ma nulla disponendo circa i compensi dovuti ai suoi componenti.

Ora bisogna tener presente che sia ai componenti delle Commissioni provinciali per l'equo canone, come agli esperti delle Sezioni agrarie specializzate, viene invece corrisposto un compenso. Non si vede quindi il motivo per cui lo stesso trattamento non debba essere usato ai componenti della Commissione centrale, che tra l'altro sono docenti universitari, liberi professionisti e dirigenti sindacali.

Il provvedimento al nostro esame provvede appunto a colmare tale lacuna, stabilendo un'indennità di presenza, per ogni seduta della Commissione tecnica centrale suddetta, di lire 6.000; il che mi sembra il minimo che si possa fare, considerato il livello dei suoi componenti, i quali per partecipare alle riunioni debbono sospendere le loro normali attività ed affrontare trasferte.

Ritengo che non possano sussistere motivi di opposizione al disegno di legge, e pertanto ne raccomando ai colleghi la sollecita approvazione.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* A nome del Governo mi dichiaro favorevole al disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Ai componenti la Commissione tecnica centrale per l'equo canone di affitto dei fondi rustici, di cui all'articolo 5 della legge 12 giugno 1962, n. 567, nonchè al segretario di essa, è dovuta per ogni seduta una indennità di presenza di lire 6.000 a partire dall'inizio dei lavori della Commissione stessa.

Ai componenti medesimi compete il trattamento economico di missione previsto per gli impiegati civili dello Stato aventi la qualifica di ispettore generale.

(*È approvato*).

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede a carico del capitolo n. 1452 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1967 e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Seguito della discussione, in sede redigente, e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Mazzoni ed altri; Gitti ed altri; Pennacchini ed altri: « Modifiche al testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modifiche » (1794) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione, in sede redigente, del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Mazzoni, Pieraccini, Magno, Pigni, Beragnoli, Ballardini, Busetto, Passoni, Beccastrini, Amendola Pietro, Amadei Leonetto; Gitti, Belotti, Biaggi Nullo, Colleoni, De Zan, Fada, Pedini, Vicentini, Rampa, Scaglia, Salvi, Zugno; Pennacchini, Iozzelli, Agosta, Amatucci, Amodio, Armani, Barberi, Bartole, Berretta, Biagioni, Bima, Bisantis, Bonaiti, Bovetti, Bosisio, Breganze, Buffone, Caiati, Canestrari, Cappugi, Carra, Cassiani, Castellucci, Cavallari, Cavallaro Francesco, Cocco Maria, Corona Giacomo, De Leonardis, Dell'Andro, De Marzi Fernando, De Meo, De Zan, Evangelisti, Fabbri Francesco, Foderaro, Fornale, Fracassi, Franzo, Gagliardi, Ghio, Gioia, Greggi, Guerrieri Filippo, Imperiale, Longoni, Lucchesi, Mattarelli, Mengozzi, Merenda, Migliori, Miotti Carli Amalia, Napolitano Francesco, Negrari, Nucci, Pitzalis, Pucci Ernesto, Quintieri, Racchetti, Radi, Restivo, Ripamonti, Romanato, Ruffini, Sarti, Simonacci, Stella, Tambroni, Tantalo, Togni, Urso, Valiante, Veronesi, Vicentini, Villa e Vincelli: « Modifiche al testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modifiche », già approvato dalla Camera dei deputati.

Come i colleghi ricordano, nella precedente seduta, il seguito dell'esame dell'articolo 35 era stato rinviato, su richiesta dei senatori Sibille, Masciale e Bonafini.

I senatori Sibille e Bonafini avevano depositato due emendamenti, di contenuto sostanzialmente identico.

Il primo di essi, cioè quello proposto dal senatore Sibille, tende ad inserire, dopo la lettera *b*), il seguente periodo:

« Agli effetti della gestione delle zone di caccia controllata i cacciatori possono altresì unirsi in libere associazioni *ad hoc*. Tali associazioni per ottenere la gestione di un determinato territorio di caccia controllata devono:

a) essere costituite con atto pubblico a norma di legge con approvazione di uno statuto che precisi gli scopi dell'Associazione;

b) comprendere almeno il 70 per cento dei cacciatori residenti nel territorio da sottoporre a regime di caccia controllata;

c) avere fra i propri scopi statutari le seguenti finalità:

1) favorire la conservazione e l'incremento della fauna;

2) promuovere la repressione del bracconaggio;

3) curare e migliorare l'educazione venatoria dei loro membri nel rispetto anche delle proprietà, dei raccolti pendenti e in generale;

4) assicurare una migliore organizzazione tecnica della caccia;

d) ottenere il riconoscimento da parte del presidente della provincia che lo potrà concedere dopo accurata inchiesta sulla consistenza dell'associazione richiedente e sulla perfetta legalità della sua costituzione.

L'assegnazione della gestione della caccia controllata è fatta dal presidente della provincia all'associazione riconosciuta sentito il comitato provinciale della caccia.

Le associazioni sono sottoposte al controllo dell'amministrazione provinciale e del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

Il senatore Bonafini, a sua volta, propone un emendamento tendente a sostituire il quinto, sesto e settimo capoverso con i seguenti:

« Agli effetti della gestione delle zone di caccia controllata i cacciatori possono altresì unirsi in libere associazioni. Tali associazioni

per ottenere la gestione di un determinato territorio di caccia controllata devono:

a) essere costituite con atto pubblico a norma di legge con approvazione di uno statuto che precisi gli scopi della Associazione;

b) comprendere almeno il 70 per cento dei cacciatori residenti nel territorio da sottoporre a regime di caccia controllata;

c) avere fra i propri scopi statutari le seguenti finalità:

1) favorire la conservazione e l'incremento della fauna;

2) promuovere la repressione del bracconaggio;

3) curare e migliorare l'educazione venatoria dei loro membri nel rispetto anche delle proprietà, dei raccolti pendenti e in generale;

4) assicurare una migliore oganizzazione tecnica della caccia;

d) ottenere il riconoscimento da parte del Presidente della Provincia, che lo potrà concedere dopo accurata inchiesta sulla consistenza della associazione richiedente e sulla perfetta legalità della sua costituzione. La assegnazione della gestione della caccia controllata è fatta dal Presidente della Provincia all'Associazione riconosciuta, sentito il comitato provinciale della caccia. Le associazioni sono sottoposte al controllo dell'Amministrazione provinciale e del Ministero della agricoltura e foreste ».

S I B I L L E . Cedo la parola al collega Bonafini, perchè illustri, assieme al suo, anche il mio emendamento.

B O N A F I N I . Desidero illustrare ai colleghi assenti nella seduta precedente la ragione per la quale chiesi ed ottenni il rinvio della discussione dell'articolo 35. Data l'ora tarda non si poteva infatti affrontare un tema come quello delle associazioni venatorie con la dovuta attenzione.

Parlare di Federazione della caccia significa trattare un argomento che, se pur di carattere settoriale, implica dei princìpi costituzionali e riveste quindi un interesse politico particolare per coloro che ne sono i portatori.

L'articolo inizia con l'affermazione che le associazioni venatorie sono libere, e continua stabilendo che la Federazione della caccia ha personalità giuridica di diritto pubblico. Orbene, quando nella discussione generale affermammo la necessità di un organismo che indicasse nel modo più idoneo le linee della politica venatoria del Paese intendevamo evidentemente riferirci ad un ente che, interpretando le aspirazioni delle varie associazioni, le rappresentasse democraticamente collaborando con l'organo di controllo, vale a dire col Ministero dell'agricoltura. Però, leggendo i commi successivi, ci si accorge che il problema non è stato affrontato. Il legislatore si è preoccupato infatti più di mantenere e riconoscere le strutture attuali del modo con cui deve essere organizzata nel tempo l'attività venatoria, riproponendola *sic et simpliciter* secondo una forma che oggi va ritenuta errata, avendo la Corte costituzionale dichiarato illegittimo che tutti i cacciatori dovessero trasferire una quota associativa, obbligatoriamente, ad una unica associazione.

Pertanto il legislatore, nell'affrontare il problema, deve chiedere alla Federazione anzitutto che il suo statuto, all'articolo 1, esprima le caratteristiche di un organismo sindacale a disposizione totale delle associazioni, così come si vanno costituendo nel Paese; anzi di quelle costituite e delle future.

Vorrei quindi sentire l'opinione dei colleghi su questo pregiudiziale argomento; cioè se effettivamente esistono motivi validi per stabilire che la Federazione italiana della caccia — quale rappresentante sindacale delle libere associazioni venatorie, con personalità giuridica di diritto pubblico e con sede in Roma — deve avere caratteristiche precise. E qui mi fermo, perchè, come ripeto, tale questione è pregiudiziale per la discussione dell'articolo.

P R E S I D E N T E . Praticamente lei avanza una questione di carattere preliminare ad illustrazione dell'emendamento. Io invece ritengo, pur accettando il suo intervento come una premessa, che non sia possibile impiantare una discussione sulla costituzionalità o meno della norma. Natural-

mente lei, nell'illustrare il suo emendamento, aveva il diritto di indicare qual'era il principio che l'aveva ispirato; ma, ripeto, la discussione che lei vorrebbe provocare esula dalla procedura rituale.

B O N A F I N I . La ringrazio della precisazione, che mi rende più facile spiegare ai colleghi il motivo per il quale chiediamo di sopprimere, nel comma che riguarda le associazioni nazionali, le parole: « agli effetti della presente legge ». Una conseguenza logica di quelle premesse che io indicavo come caratteristiche della Federazione era evidentemente che il collega presentasse un emendamento che mi garantisse. Ecco perchè mi sono attenuto alle conseguenze della proposta di carattere costituzionale. Se il collega presenta un emendamento diverso formalmente senza alterare la sostanza della precisazione circa la Federazione, ovviamente si capirà il motivo, per cui nei commi successivi, l'azione mia e del collega Sibille è compresa e giustificata.

Non ho detto che per me il discorso era concluso; ho posto una questione di carattere costituzionale ed ho voluto vedere se attraverso i colleghi veniva facilitata la votazione degli emendamenti che ho presentato; ma questo non avrebbe precluso ai colleghi di completare il mio pensiero e di presentare emendamenti al secondo comma dell'articolo.

S P E Z Z A N O . Sono costretto a ripetermi, per il fatto che, purtroppo, fin dall'inizio della discussione del provvedimento, nella Commissione si sono delineate due direttive: una, della quale ero il sostenitore — appoggiato da un considerevole numero di colleghi — tendente a considerare il disegno di legge come un compromesso finalmente raggiunto e come un primo passo verso la riforma generale della materia, per cui lo si sarebbe dovuto approvare senza apportarvi alcuna modifica; l'altra tendente a modificare il testo pervenutoci, ma senza intaccarne la sostanza. Nel corso dei nostri lavori si è poi formata una terza direttiva, che in fondo altro non è che un ampliamento della seconda: quella di modificare *per incidens* — leggi « per via traversa » — alcuni princìpi che, allo stato, noi non possiamo secondo me discutere. Uno di tali princìpi riguarda appunto la Federazione italiana della caccia.

Se fossi in vena di scherzare potrei dire che addirittura il collega Bonafini potrebbe essere denunziato per plagio, perchè quanto oggi è venuto a dirci lo avevo già sostenuto io nel 1948, quando iniziammo a discutere della Federazione. Da allora, però, la situazione è cambiata, si sono verificati fatti nuovi; si è avuta una sentenza della Corte costituzionale contenente alcune affermazioni ben note, a seguito delle quali la Federazione si è adeguata, trasformandosi, da obbligatoria che era, in libera. E allora, è mai possibile che in questo momento, cogliendo l'occasione del provvedimento al nostro esame, si voglia portare la discussione su di essa? A me non sembra opportuno.

Per evitare però (non vorrei dire la parola « speculazione ») che si giochi sull'equivoco, possiamo dire che i princìpi sostenuti dal collega Bonafini noi li respingiamo — come abbiamo già più volte ripetuto — per il semplice fatto che riteniamo non siano questi nè il momento nè la sede adatta per discuterli. Non possiamo, in questa occasione, rivedere addirittura tutta l'organizzazione del CONI: infatti, stabilendo alcuni princìpi, incideremmo indirettamente sulla vita del nostro massimo organo sportivo; affronteremmo cioè un problema, non costituzionale, ma di fondo, inerente all'organizzazione ed alla rappresentanza delle associazioni.

Ripeto, personalmente ho molti dubbi. Ma così come sono deciso ad accettare altre storture accetterò anche l'articolo come ci è pervenuto, per coerenza con quella direttiva di cui parlavo all'inizio; cioè per non turbare quel compromesso che si era raggiunto.

Si è sostenuto che tale compromesso non avrebbe dovuto essere da noi accettato, anche per una forma di rispetto verso l'autonomia del Senato. Siamo d'accordo su quest'ultimo principio; ma la realtà è purtroppo ben diversa, ed irta di difficoltà di carattere pratico. Possiamo noi imbarcarci ora in una regolamentazione della Federazione e

delle associazioni venatorie? Vorrei tra l'altro far rilevare al collega Bonafini che nelle sue parole esiste un contrasto in termini. mentre, infatti, da un lato egli si richiama alla sentenza della Corte costituzionale, dall'altro vorrebbe che alla Federazione fosse imposto uno statuto.

B O N A F I N I . L'una cosa è conseguenza dell'altra.

S P E Z Z A N O . Se riconoscete la Federazione come organismo giuridicamente valido, non potete sollevare altre questioni; se non la riconoscete come tale, nessuno può intervenire a modificarne la struttura, perchè semmai dovrebbero farlo i suoi soci, e non altri. Certo — come del resto avviene spesso in Italia — ci troviamo in una situazione ibrida, perchè la Federazione, pur essendo un organismo non riconosciuto, è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura; ma di questi contrasti, dicevo, è piena la legislazione italiana, come risulta evidente dalla situazione dei Consorzi agrari e di tutti gli altri enti che sono nello stesso tempo privati e pubblici, cioè privati ma sottoposti a controllo. Del resto, quando avremmo voluto arrivare a qualcosa di diverso, nessuno di voi si è dimostrato disposto a farlo; nessuno, cioè si è mostrato disposto ad affrontare tutto il problema della caccia. Se vogliamo discutere tutto il problema della caccia, dobbiamo rivedere tutto il testo unico. È stato detto: « per ora accettiamolo, in seguito si vedrà ». In questo modo ognuno ha salvato i propri princìpi.

P R E S I D E N T E . Questo suo discorso rappresenta un invito ai presentatori degli emendamenti a non insistere?

S P E Z Z A N O . Sì, sono costretto ad esprimermi in senso contrario.

M O N N I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, sarò costretto a ripetere cose già dette per oppormi recisamente agli emendamenti del collega Bonafini, il quale, fra le altre cose, ha dimenticato che questo disegno di legge, approvato dalla Camera dei deputati, reca le firme dei suoi colleghi di partito. Il senatore Spezzano è coerente nelle sue affermazioni, perchè afferma che il disegno di legge è un compromesso. Ma come è stato raggiunto questo compromesso? Prima che questo testo fosse esaminato dalla Commissione della Camera, si riunì un cosiddetto comitato paritetico, di cui fecero parte, non solo la Federazione della caccia — che era parte diligente nel proporre questa intesa — ma anche rappresentanti di altre Associazioni. Tutti insieme, d'accordo, hanno collaborato nel preparare questo testo, quindi non si può dire che esso non sia frutto di una intesa leale.

La questione di carattere costituzionale fu sollevata immediatamente, ma subito esclusa: in che cosa infatti consisterebbe la violazione della Costituzione? Forse nell'obbligo di riconoscimento delle libere associazioni? Tutte le società possono chiedere il riconoscimento; ma se non hanno esistenza giuridica non esistono, perchè l'esistenza di fatto non conta nulla.

L'articolo tutela le libere associazioni perchè le avvia all'*iter* indispensabile per il riconoscimento. Le associazioni chiedono di essere riconosciute, e nessuno contesterà loro il diritto di rappresentanza che acquisteranno. Ciò non è loro contestato dallo statuto del CONI; o volete distruggere anche questo?!

S I B I L L E . Sarebbe ora.

M O N N I . La volontà riformatrice del collega Sibille, in questa circostanza, non ha alcuna giustificazione; qui stiamo esaminando un disegno di legge che la Camera ha approvato dopo particolari compromessi e che reca solo talune modifiche al testo unico. Dicevo che lo statuto del CONI approvato in pieno accordo e all'unanimità nel 1964, tra le altre cose prevede, prima di tutto, quali sono e quali devono intendersi Federazioni sportive nazionali, e distingue fra Federazioni effettive e aderenti. Questo statuto, all'articolo 24, dichiara che per uno stesso sport può essere costituita una sola federazione.

Le federazioni sportive nazionali di nuova costituzione sono inquadrate nel CONI come affiliate o aderenti; quindi non viene violata ma tutelata la libertà di associazione. Il CONI è l'organo che disciplina tutta questa varia materia dello sport italiano. Se si vuole ottenere approvazione e riconoscimento non vi è che da chiederlo dimostrando di averne diritto. Quindi l'articolo va approvato come è, e senza nessuna modificazione, perchè qualunque modificazione si faccia non può che creare confusione e danno, e la Camera non approverebbe il disegno di legge. La Camera ha raggiunto l'accordo su questo testo, che ha tra le firme anche quella dell'attuale ministro dell'agricoltura, onorevole Restivo, il quale ha firmato, proprio nei giorni scorsi, un decreto che è coerente con alcuni princìpi affermati dalla Commissione.

Invito, pertanto, i colleghi a ritirare gli emendamenti.

C A R E L L I , *relatore*. A me pare che quanto è stato detto dai senatori Spezzano e Monni sia abbastanza chiaro per convincere i colleghi Sibille e Bonafini a non insistere sul loro emendamento.

Obietto, però, qualche cosa in merito a quello che ha detto il senatore Bonafini: volendo staccarsi da un particolare sistema associativo, e volendo in un certo senso aderire all'indirizzo della Corte costituzionale, in fondo è lui che cade in una incostituzionalità. Egli dice che le associazioni non sono libere, in quanto sono obbligate ad aderire alla Federazione. Ora, democraticamente, quando siamo di fronte ad una attività esercitata da un milione e duecentomila iscritti, dobbiamo di necessità tenere conto di tale realtà ed agire secondo un criterio di gradualità. Questo criterio del resto è affermato dall'articolo 35. Le funzioni della Federazione potranno essere riesaminate, ma è indispensabile che essa operi a nome di tutti i cacciatori. Ciò non toglie che le associazioni venatorie siano libere, tanto è vero che esse — costituibili liberamente dai cacciatori — al quarto comma sono riconosciute agli effetti della legge purchè posseggano determinati requisiti.

Il problema per dir così di costituzionalità, con un organismo riconosciuto che rappresenta nel CONI tutta la massa dei cacciatori italiani, ferma restando la libertà delle associazioni di essere rappresentate nel CONI medesimo, è dunque risolto. L'articolo 45 indica gli indirizzi per riaffrontare la questione quando sarà riesaminato il testo unico della caccia.

Per tale ragione anch'io invito i colleghi Sibille e Bonafini a ritirare gli emendamenti, al momento inopportuni.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Concordo con il relatore.

S I B I L L E . Insisto per la votazione. Desidero fare una dichiarazione di voto anche a nome del senatore Bonafini, momentaneamente assente. È necessario per arrivare, poi, alla grande riforma. Quella della gradualità è proprio la tesi fondamentale degli emendamenti.

Il senatore Bonafini, nella sua proposta pregiudiziale, forse avrebbe evitato tutto il resto della battaglia ,purchè si fosse chiarito che non si era assolutamente obbligati a far parte della Federazione, ma che semplicemente questa manteneva la sua rappresentanza.

Io sono un fondatore di società e posso dire di aver fatto delle battaglie, ad esempio, per difendere la scherma italiana, che alla fine ho vinto. Le mie non sono tesi distruttive, ma quando mi si dice che si è riunito un comitato paritetico di tutte le libere associazioni, posso dire che c'è stato ma che si sapeva in anticipo che non avrebbe fatto progredire la situazione. Il collega Spezzano dice, ora, che non è il momento e il luogo per questo progresso, pur avendo egli riconosciuto, fin dal 1948, che doveva attuarsi. I nostri fratelli, che hanno fatto maggiori sacrifici di noi, se tornassero direbbero: « in venti anni, in altro regime, non avete fatto nulla di quello che noi abbiamo sognato ». Anche io ho tradito queste aspettative, purtroppo, come gli altri, e allora ecco perchè insisto con questi emendamenti.

Questi emendamenti non toccano la personalità giuridica della Federazione italiana; dunque nei miei atteggiamenti non vi è tutto quello che voi credete di vedere. Chiedo solo che si specifichi quale è la libertà, la vera libertà per coloro che vogliono essere liberi; è bellissimo dire che siamo liberi, ma non basta se vi è poi un articolo in cui si stabilisce che per essere liberi si deve avere una determinata configurazione.

Ci troviamo di fronte ad una libertà non libertà, e desidero chiedere alla Commissione se si sente di dirmi che vi sia libertà quando, per poter fare qualche cosa nel campo della caccia si deve essere anzitutto, diciamo così, nazionali.

Cosa volete che interessino le esigenze della cerchia alpina ai nostri colleghi della Sicilia! La libertà è ordine e, soprattutto, è rispetto delle necessità di certe zone, e la zona delle Alpi voi non la conoscete.

Siete stati tutori delle leggi austriache che proteggono la selvaggina delle regioni libere d'Italia con lo statuto speciale, e ripagate in questo modo le altre che non sono regioni libere, che non hanno richiesto, in momenti difficili, certe libertà abusando della prostrazione della patria, che sono rimaste disciplinate come la Val Susa, e hanno rifiutato offerte dalla Francia difendendo l'italianità.

Per quello che riguarda la gradualità pretesa dal relatore, leggendo il mio ventesimo ed ultimo emendamento, ci si accorge che vi è una serie di specificazioni che sono una gradualità e rappresentano la via attraverso la quale tutte le valli alpine saranno in condizione di difendere ed incrementare il loro patrimonio stanziale ed offrirlo per un futuro sviluppo del turismo italiano nelle Alpi, in maniera sufficiente ed utile ai cacciatori. Se noi andiamo fuori di questa regolamentazione e permettiamo che non si possa costituire una difesa delle zone che producono la stanziale, devo dire che si arriverà alla completa sparizione della selvaggina. In uno dei dieci comuni della mia valle, già dall'anno scorso, non vi è più una femmina di fagiano di monte. Ecco i motivi per i quali mantengo i miei emendamenti. Prego gli onorevoli Commissari di rendersi conto che non sono un nemico della Federazione, sono solo amico della libertà e ho offerto la via più semplice, più chiara, più aperta e libera che non creerebbe contrasti con la Federazione e soddisferebbe tutti i cacciatori in Italia, concedendo ciò che è necessario per salvare il patrimonio della nobile stanziale nella cerchia delle Alpi.

M O N N I . Nel comitato paritetico i cacciatori delle Alpi erano ampiamente rappresentati, c'era il presidente direttore, c'era Favrello di Vicenza e tutti i rappresentanti delle associazioni interessate.

S I B I L L E . Ma non è stata invitata l'Associazione cacciatori di montagna.

P R E S I D E N T E . Se nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'emendamento dei senatori Sibille e Bonafini, al quale si sono manifestati contrari il relatore e il rappresentante del Governo.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 35.

(*È approvato*).

Art. 36.

L'articolo 88 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« ART. 88. — *Compiti delle associazioni venatorie.* — Le associazioni venatorie di cui all'articolo 86 del presente testo unico oltre agli altri compiti che la presente legge affida loro, provvedono:

a) ad organizzare i cacciatori ed a tutelare i loro legittimi interessi;

b) a collaborare nel campo tecnico organizzativo della caccia con gli organi dello Stato e degli Enti locali;

c) ad assistere gli organizzati con provvidenze tecniche e normative;

d) a divulgare fra i cacciatori le conoscenze tecniche e quelle venatorie;

e) a promuovere e finanziare iniziative atte a rendere più proficuo l'esercizio venatorio;

f) ad organizzare gare, mostre, esposizioni ed altre manifestazioni di carattere venatorio ».

(*È approvato*).

Art. 37.

L'articolo 90 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« ART. 90. — *Tasse per le licenze di caccia e uccellagione.* — Le licenze per l'esercizio della caccia e della uccellagione sono soggette al pagamento delle seguenti tasse annuali a favore dell'erario:

a) licenza di caccia con uso di fucile a un colpo lire 6.000, a due colpi lire 8.000, a più di due colpi lire 12.000;

b) licenze di porto di fucile per gli agenti di vigilanza, per il controllo dei predatori: lire 1.000;

c) barca a motore per uso di caccia con fucile sui fiumi: lire 30.000;

d) archibugio o altra arma da getto a cavalletto o spingarda con barche senza motore: lire 40.000; per ogni arma in più: lire 10.000;

e) archibugio o altra arma a getto a cavalletto con appoggio fisso: lire 9.000; per ogni arma in più: lire 5.000;

f) licenza di uccellagione fissa: lire 30.000;

g) licenza di quagliara, paretai e copertoni: lire 20.000;

h) licenza di prodina: lire 15.000;

i) appostamento fisso: lire 10.000.

Per le concessioni di riserva devono essere pagate le tasse indicate nell'articolo 61 e, per tutte le tabelle, per le quali non è prevista l'esenzione, la tassa prescritta dalla legge di bollo ».

Sono stati presentati dal senatore Bonafini tre emendamenti. Essendo egli assente dovrei considerarli decaduti ...

S I B I L L E . Se il Presidente permette desidero farli miei.

P R E S I D E N T E . D'accordo. Gli emendamenti presentati sono i seguenti:

al primo capoverso, alla lettera *a*) sostituire la cifra: « 12.000 » con l'altra: « 20 mila »;

al primo capoverso, alla lettera *a*) aggiungere: « l'uso di fucile a più colpi è ammesso in zona riservata »;

sopprimere le lettere: *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*).

S I B I L L E . Il motivo che ha determinato la presentazione dei due primi emendamenti è rappresentato dal fatto che con le armi a molti colpi, ve n'è perfino una a 35, non si possono salvare nemmeno le femmine che cadono tirando a gran volo. Almeno vediamo di limitare la distruzione che è già tanto peggiorata per via di coloro che vanno a caccia in automobile.

M O N N I . Signor Presidente, ci siamo già pronunciati su questo argomento. La questione riguarda il contrasto per l'uso delle armi a più colpi; in sostanza si vorrebbe arrivare a vietare l'uso dell'automatico. Ora io, come vecchio cacciatore — ho il cinquantesimo porto d'armi — ho il mio automatico, ma debbo dire che la distruzione della selvaggina non dipende dal numero dei colpi, dipende dall'occhio, dalla mira, dalla capacità. Il numero dei colpi non conta niente perchè, sia sparando ai volatili, al cinghiale o ad altre bestie, ciò che importa è mettere bene a segno i primi due colpi, perchè la selvaggina non aspetta, se ne va. Io uso più spesso il mio vecchio fucile a 2 colpi perchè con l'automatico ottenevo risultati minori.

L'idea della gente che crede sia il numero dei colpi che distrugge la selvaggina, mentre uccidono l'occhio e la mira esatta, tende, in conclusione, a far abolire l'uso dell'automatico, il che non solo danneggerebbe le industrie italiane, ma non porterebbe a nessun risultato utile.

C A R E L L I , *relatore.* Alle osservazioni fatte dal senatore Monni aggiungo che emendamenti su cifre, all'articolo 37 e a tutti gli altri articoli, comporterebbero la richiesta

di parere da parte della 5ª Commissione finanze e tesoro e perderemmo ancora del tempo. Pertanto vorrei pregare coloro che hanno presentato emendamenti di questo tipo, che, come dicevo, provocherebbero un ritorno del disegno di legge alla 5ª Commissione, di ritirarli.

P R E S I D E N T E . L'osservazione dell'onorevole relatore mi pare sia molto importante perchè l'emendamento presentato dal senatore Bonafini, e fatto proprio dal senatore Sibille, riguarda esclusivamente la parte finanziaria del disegno di legge. Si tratta di vagliare le tasse anche alle lettere *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*); essendo vincolato qualsiasi provvedimento di ordine finanziario al parere della 5ª Commissione, e dovendo così perdere tempo per delle cose che non hanno importanza sostanziale, mi associo alla richiesta dell'onorevole relatore.

S I B I L L E . Insisto perchè desidero battermi fino all'ultimo minuto, non ritiro nè questo nè altri emendamenti che seguono.

P R E S I D E N T E . Procediamo, col parere contrario del relatore, alla votazione.

Metto ai voti il primo emendamento.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti il secondo emendamento.

(*Non è approvato*).

Passiamo al terzo emendamento.

S I B I L L E . Anche questo emendamento segue lo stesso criterio logico dei precedenti. Poichè la soppressione dell'uccellagione è stata rimandata, indiscutibilmente è necessario che questo emendamento permanga. Per quanto riguarda l'archibugio, il motivo è dettato dalla necessità di limitare la strage delle anatre e altri palmipedi.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 37 come risulta nel testo della Camera.

(*È approvato*).

Art. 38.

L'articolo 91 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« ART. 91. — *Soprattasse per licenze di caccia e uccellagione.* — Le licenze di caccia e di uccellagione, escluse quelle rilasciate ai guardacaccia ai sensi della lettera *b*) dell'articolo precedente, sono soggette al pagamento, oltre che delle tasse specificate nell'articolo precedente, delle seguenti soprattasse:

a) per ogni licenza di caccia con uso di fucile a un colpo lire 1.000;

b) per ogni licenza di caccia con uso di fucile a non più di due colpi lire 2.000;

c) per ogni licenza di caccia con uso di fucile a più di due colpi lire 2.500;

d) per ogni licenza di barca a motore per uso di caccia col fucile sui fiumi lire 120.000;

e) per ogni licenza di archibugio o altra arma da getto a cavalletto o spingarda con barca senza motore lire 50.000; per ogni arma in più lire 20.000;

f) per ogni licenza di uccellagione: lire 5.000 per la prodina con un sol paio di reti; lire 20.000 per i paretai e copertoni fino a due paia di reti, roccoli e brescianelle senza passate; lire 30.000 per i paretai e copertoni con più di due paia di reti, roccoli e brescianelle con passate a reti tordare, boschetti o tordare con richiami; lire 50.000 per la quagliara;

g) per ogni licenza di appostamento fisso di caccia e di uccellagione con apposizione di tabelle delimitanti la zona di rispetto lire 40.000, elevate a lire 80.000 per gli appostamenti fissi per colombacci;

h) per ogni 100 lire o frazione di 100 lire di tassa ettariale per le bandite private e per le riserve dovrà pagarsi una soprattassa di lire 100;

i) per ogni tabella indicante il divieto di caccia, soggetta al pagamento della tas-

sa di bollo, deve pagarsi una soprattassa di lire 50 ».

Alla lettera *c*) è stato presentato dal senatore Bonafini un emendamento sostitutivo col quale si tende ad aumentare la soprattassa di licenza per i fucili a più di due colpi.

S I B I L L E . La ragione per cui l'emendamento è stato proposto è evidente: limitare, per quanto possibile, la capacità di fuoco dei fucili da caccia.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Occorre tenere però conto anche di una certa proporzione: se per i fucili a un colpo la soprattassa è di 1.000 lire e per quelli a due colpi di 2.000 lire, mi sembra non conseguente la misura di 2.500 lire per quelli a più colpi. Peraltro, mi sembra eccessivo il passaggio a 5.000 lire, anche perchè potrebbe manifestarsi l'impressione — contraria al tenore del dibattito finora sviluppatosi — che ci sia una specie di avversione da parte della Commissione per il settore dei fucili a più di due colpi. In sostanza, direi di fissare la misura della soprattassa in 3.000 lire.

C A R E L L I , *relatore.* Ribadisco il concetto più volte espresso di andare cauti nelle variazioni di natura finanziaria, comportando esse la necessità di un riesame da parte della Commissione finanze e tesoro. Comunque, per il caso particolare dirò che da uno studio accurato è risultato che soltanto il 20 per cento del patrimonio faunistico cade sotto i colpi dei cacciatori che possiedono fucili a più di due colpi. D'altro canto, dobbiamo cercare di agevolare, evitandone l'inutilizzazione, l'industria dei fucili multipli, trattandosi di una specialità valida più che altro dal lato estetico, non certo tecnico, in quanto — come ha precisato opportunamente il senatore Monni — dopo la esplosione del secondo colpo la selvaggina è già fuggita, rendendo inutile il ricorso al terzo. Lasciamo perciò la misura della soprattassa in 2.500 lire, che stimola senza danneggiare, considerando che ve ne sono ben pochi in circolazione di fucili a più di due colpi.

M O N N I . Abbiamo già respinto l'emendamento che voleva portare il costo della licenza di caccia con fucili a più di due colpi da 12.000 a 20.000 lire. Non capisco perchè, ora, dovremmo invece aumentare quella che è soltanto una soprattassa. In pratica è un tentativo che si sta compiendo di ostacolare ancora il rilascio delle licenze per fucili a più colpi, la qual cosa non corrisponde assolutamente a un criterio di giustizia, a parte il fatto che modificando, dovremmo ricorrere — come è stato già detto — a un parere suppletivo della Commissione finanze e tesoro.

B O L E T T I E R I . È vero che modifiche di carattere finanziario comportano, automaticamente, un riesame del provvedimento da parte della Commissione finanze e teosro, ma è anche vero che il problema non mi sembra valido nel caso di cui ci stiamo occupando. D'altro canto, l'intero problema non è, a mio avviso, di tale momento da richiedere una modifica al testo in esame. Pertanto, pur dichiarandomi perfettamente d'accordo con la proposta dell'onorevole Sottosegretario, per motivi di opportunità sarei dell'avviso di non apportare alcuna modifica al testo in discussione; per cui dichiaro di astenermi dalla votazione sull'emendamento proposto.

M O R I N O . Mi associo a quanto dichiarato dal senatore Monni.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Non vorrei essere frainteso. Ho parlato di proporzione per dire che mi sembrava troppo bassa la soprattassa di 2.500 lire per i fucili a più di due colpi, visto che per quelli a un colpo essa è di 1.000 lire e per quelli a due colpi di 2.000. Così facendo, insomma, la Commissione dà la sensazione di essere favorevole ai fucili a più di due colpi.

M O N N I . Teniamo presente che i cacciatori non sono tutti ricchi; ci sono operai, impiegati.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Però i fucili a più colpi li hanno solo i ricchi. Comunque mi rimetto alla decisione della Commissione.

M O N N I . Non è vero.

M O R I N O . Contesto quanto dice l'onorevole Sottosegretario, perchè abbiamo fucili a ripetizione che costano meno delle doppiette.

S I B I L L E . Anch'io contesto questa affermazione e insisto sull'emendamento che propone di sostituire, alla lettera *c*), la cifra di 2.500 lire con quella di 5.000 lire.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento del senatore Bonafini, fatto proprio dal senatore Sibille, al quale si è dichiarato contrario il relatore, mentre il Governo si è rimesso alla decisione della Commissione.

(*Non è approvato*).

Vi è ora l'altro emendamento del senatore Bonafini, fatto proprio dal senatore Sibille, tendente a sopprimere le lettere *e*), *f*) e *g*).

C A R E L L I , *relatore.* In verità tutto ciò che si riferisce all'uccellagione dovrebbe automaticamente decadere. Tuttavia, siccome tale tipo di caccia rimarrà ancora per 3 anni, penso si possa lasciare inalterato il testo in esame.

S I B I L L E . Visto che abbiamo consentito un termine di altri 3 anni per l'uccellagione, penso che non faremmo niente di male se non tassassimo tale periodo. Comunque, dato che potremmo incontrare il diniego della Commissione finanze e tesoro, dichiaro di non insistere sull'emendamento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 38 nel testo di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Art. 39.

L'articolo 92 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« ART. 92. — *Ripartizione del provento delle soprattasse.* — Il provento complessivo delle soprattasse da utilizzarsi in aggiunta a eventuali normali stanziamenti per gli scopi di cui alla presente legge, viene ripartito come segue:

a) il 60 per cento alle Amministrazioni provinciali in relazione all'introito della rispettiva provincia;

b) il 25 per cento alle Amministrazioni provinciali in relazione alla importanza faunistica del territorio;

c) il 5 per cento al Laboratorio di zoologia applicata alla caccia;

d) il 10 per cento alle Associazioni venatorie di cui all'articolo 86 del presente testo unico, a finanziamento di attività tecniche specifiche approvate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il provento complessivo delle soprattasse viene stanziato in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Si provvede all'erogazione del provento entro tre mesi dall'avvenuta iscrizione in bilancio ».

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* In questo articolo si parla di « Amministrazioni provinciali ». A me pare sia opportuno modificare tale denominazione, sostituendola con quella di « Comitati provinciali della caccia ». Essi hanno nel loro seno anche i revisori dei conti, e dobbiamo adeguarci a quello che abbiamo stabilito in precedenza, quando abbiamo demandato appunto ai Comitati della caccia ogni competenza, anche quelle che finora riguardavano le Amministrazioni provinciali.

M O N N I . Un errore, effettivamente, lo si ravvisa, in quanto le Amministrazioni provinciali hanno facoltà di esame, di decisione, eccetera, ma non di spesa, salvo che per il ripopolamento o per costituzione di riserva, mentre l'attività venatoria, ed in particolare la vigilanza su di essa, sono demandate ai Comitati provinciali. Pertanto è da ritenersi giusta l'osservazione dell'onorevole Sottosegretario.

M O R I N O . Veramente la Provincia è sempre stata chiamata a una funzione di supervisione.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* L'esame nostro non deve rivolgersi alla legge vigente bensì al nuovo provvedimento che stiamo varando, nel quale ogni competenza è demandata ai Comitati provinciali della caccia.

S P E Z Z A N O . Ho l'impressione che sia sorto un equivoco. Il disegno di legge di cui ci stiamo occupando è stato concordato anche con i rappresentanti dell'Unione delle provincie. Sappiamo che vi sono stati dei contrasti tra la Federazione e fra le Provincie e i Comitati provinciali della caccia. Qui ci siamo opposti alla costituzione di una nuova entità, quella della zona, mentre finora non abbiamo spogliato le Provincie di quelli che erano e sono i loro poteri per attribuirli ai Comitati della caccia; o, almeno io non me ne sono accorto. Ragione per cui, modificando l'articolo in discussione, potremmo provocare, senza volerlo, dei contrasti fra i Comitati provinciali della caccia e le Amministrazioni provinciali. Perchè? Perchè le Amministrazioni provinciali sopportano delle spese e non sarebbe giusto che a regolarle siano poi altri enti, nel caso specifico i Comitati della caccia. Si dirà che nel seno di tali Comitati vi è anche un rappresentante delle Provincie e che, per lo più, essi risiedono presso la medesima Provincia. Tuttavia ciò non mi sembra sufficiente per togliere alle Amministrazioni provinciali delle facoltà delle quali, in effetti, non le abbiamo finora spogliate. Ripeto ancora, non mi pare sufficiente anche perchè questo articolo è stato concordato dopo alcune discussioni e obiezioni.

M O R I N O . Concordo con quanto ha detto il senatore Spezzano, perchè l'Amministrazione è stata sempre chiamata in causa.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Ma non erano i Comitati provinciali di adesso, quelli non hanno niente a che fare con l'organo che andiamo a creare. Ora, o abbiamo fiducia in questi Comitati o non ne abbiamo.

S I B I L L E . Ritengo che la proposta del Governo sia strettamente logica, perchè quando si dice che delle funzioni sono demandate al Comitato caccia, e quando al Comitato caccia si nominano dei revisori, questi hanno diritto di avere i loro conti e fondi. Noi eravamo dell'opinione che certe posizioni dovessero rimanere all'Amministrazione provinciale, per quel naturale controllo popolare che è attuazione unica e viva della libertà. Ora, poichè quando ha fatto comodo si è detto che le Amministrazioni provinciali non dovevano essere tenute in considerazione nel condurre il problema della caccia, è logica la richiesta del Governo centrale di distribuire a chi compete il denaro che deve essere usato. Quindi invito la Commissione a votare a favore della proposta del Governo.

M O N N I . La questione può sembrare molto interessante, ma non lo è se guardiamo l'articolo 33 che abbiamo già approvato. Ci rendiamo conto di quale è la via da seguire. L'articolo 33 modifica l'articolo 82 in questo modo: « Con provvedimento del Presidente della Giunta provinciale, è costituito in ciascuna provincia il Comitato provinciale della caccia, organo dell'Amministrazione provinciale con ordinamento autonomo ». Quindi non è che la Provincia incorpori il bilancio di quell'organo autonomo, il quale ha un suo bilancio che è controllato da revisori particolarmente previsti.

Questo Comitato è presieduto proprio dal Presidente della Giunta provinciale, il quale è assistito da un vice presidente, nominato tra i membri di cui alla lettera *e*); è vigilato, ha sede presso l'Amministrazione provinciale; la revisione dei conti è affidata ad un collegio composto da un funzionario dell'Amministrazione provinciale e da due membri nominati dal Comitato provinciale della caccia; il servizio di Cassa è affidato alla Tesoreria dell'Amministrazione proviniale.

Vedete che ci stiamo preoccupando di una cosa che non ci deve preoccupare perchè è vero ciò che dice il Sottosegretario: tutte le funzioni relative alla caccia sono affidate al Comitato provinciale, la Provincia è organo di coordinamento, di vigilanza, di decisione, di revisione, ma non di spese; la spesa è affidata dal Ministero ai Comitato per determinati fini stabiliti nella legge. Per eliminare qualunque dubbio si potrebbe dire anzichè: « all'Amministrazione provinciale », « alle Amministrazioni e Comitati provinciali ». Il Ministero stabilisca poi le modalità.

P R E S I D E N T E . Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sul primo periodo di questo articolo dove si dice: « Il provento complessivo delle soprattasse, da utilizzarsi in aggiunta ad eventuali normali stanziamenti per gli scopi di cui alla presente legge, viene ripartito come segue ». Debbo ritenere che non ci possa essere altra interpretazione che questa: la Provincia introita questo denaro.

M O R I N O . Proprio l'ultimo capoverso dell'articolo 33 dice giustamente: « Le spese per il personale dipendente del Comitato provinciale della caccia e di quello ad esso assegnato sono a carico dell'Amministrazione provinciale ». Faccio presente che sono stato Presidente di un Comitato provinciale, e il Comitato provinciale non ha mai provveduto a quelle che possono essere le molte spese che servono nel campo venatorio, che sono di competenza dell'assessorato alla caccia. Il giorno in cui i fondi venissero riservati al Comitato per la caccia, anche quelle manifestazioni che hanno titolo venatorio non potrebbero avere più luogo.

Avevamo due organi, l'assessorato e il Comitato che, pur lavorando contemporaneamente, avevano indipendenza. Ecco perchè sono per la loro conservazione.

S P E Z Z A N O . È evidente che i fondi non possano essere utilizzati che allo scopo a cui sono destinati, come avviene nel caso della legge sui bacini imbriferi: si versano denari da destinare ad opere non di competenza dello Stato.

Comunque, per essere più tranquilli vogliamo dichiarare che l'intenzione del legislatore è che questi fondi siano aggiuntivi e non sostitutivi, e non possono essere destinati ad altri scopi che a questo? La legge lo dice chiaramente. La nostra discussione di oggi serve a riaffermare questo principio.

Io devo dire che ho paura di dare i fondi direttamente ai Comitati della caccia, perchè, purtroppo, ho un'esperienza di quello che avviene nelle province; vi è il pericolo che i denari che destiniamo alla caccia vengano impiegati nel creare una nuova burocrazia.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Questo è vietato. Il personale è a carico dell'Amministrazione provinciale.

C A R E L L I , *relatore*. Dopo quanto è stato detto, e con tutta la considerazione per le affermazioni dell'onorevole rappresentante del Governo, cui riconosciamo una particolare competenza giuridica ed amministrativa — specie in merito agli enti locali — desidero far rilevare che nessun dubbio sorge circa l'utilizzazione delle somme ricavabili dalle soprattasse. Infatti, come ha giustamente rilevato il collega Monni, l'articolo 33 è molto chiaro, e l'articolo 39 premette: « Il provento complessivo delle soprattasse da utilizzare in aggiunta ad eventuali stanziamenti per gli scopi di cui alla presente legge . . . ». Quindi è precisato che i proventi suddetti debbono essere utilizzati per la caccia. Semmai, ad evitare eventuali deviazioni dalla norma, si potrebbe sostituire la lettera *a*) con la seguente: « il 60 per cento, in relazione all'introito delle rispettive province, alle Amministrazioni provinciali per l'ul-

teriore integrale assegnazione ai Comitati della caccia »; in modo da ribadire che i Comitati della caccia sono organi dell'Amministrazione provinciale, e da assicurare loro, nello stesso tempo, l'integrale assegnazione dei proventi delle soprattasse. Ad ogni modo qualora i colleghi si pronunciassero contro tale mia proposta, sarei per l'approvazione del testo pervenutoci.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Sono d'accordo sul fatto che risulta chiaramente come quei proventi debbano essere destinati alla caccia; non possiamo però trascurare quella che è una questione di assetto legislativo, relativo ad un passaggio di proventi da un ente all'altro. Ecco il motivo della mia proposta.

A T T A G U I L E . Se non erro, della Sottocommissione che ha a suo tempo elaborato il testo del disegno di legge giunto al nostro esame facevano parte anche rappresentanti dell'Unione delle province italiane. Ora, la mia Regione non è interessata alla questione, essendo, com'è noto, a regime autonomo; desidero però rilevare che la modifica proposta potrebbe anche sollevare proteste da parte dell'Unione medesima, perchè bisogna tener conto di quella che è la vita degli enti locali.

È vero, infatti, che in questo momento noi dobbiamo guardare principalmente all'interesse del settore venatorio, ma non possiamo comunque trascurare le necessità degli enti suddetti, ai quali facciamo carico di determinati servizi e che dobbiamo quindi porre nella condizione di provvedervi.

S I B I L L E . Non ricordo se l'ho già detto esplicitamente, comunque faccio mio l'emendamento del Governo.

M O N N I . Vorrei proporre una via di uscita. Quanto sostiene il collega Attaguile è più che giusto: il testo al nostro esame è stato concordato assieme ai rappresentanti delle province italiane, che certo solleverebbero alte proteste contro una sua modifica. Però, per quanto riguarda le erogazioni del Ministero, si tenga presente che le province delle regioni a statuto speciale non hanno in merito alcuna competenza, e quindi alcun diritto a contributi.

Io sarei pertanto propenso a lasciare il testo dell'articolo nella sua formulazione originaria, però con l'invito al Governo di voler specificare, per ogni erogazione, che i fondi sono destinati al funzionamento dei Comitati provinciali.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal senatore Sibille dietro suggerimento del Sottosegretario di Stato.

(*Non è approvato*).

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Le lettere *a*), *b*) e *c*) così stabiliscono il riparto dei proventi delle soprattasse:

« *a*) il 60 per cento alle Amministrazioni provinciali in relazione all'introito della rispettiva provincia;

b) il 25 per cento alle Amministrazioni provinciali in relazione alla importanza faunistica del territorio;

c) il 5 per cento al Laboratorio di zoologia applicata alla caccia ».

Ora, se è vero che i 50.000 cacciatori esistenti a Roma cacciano in prevalenza nelle zone faunistiche del Lazio, è evidente che le Amministrazioni provinciali laziali dovrebbero avere qualcosa di più.

Ora la mia proposta sarebbe che i criteri dovrebbero essere rovesciati, il 25 per cento in relazione all'introito della rispettiva provincia e il 60 per cento in relazione all'importanza faunistica del territorio. La mia proposta principale è di cambiare la lettera *a*) in relazione all'introito con la lettera *b*). Oppure si potrebbero sostituire le cifre 60 e 25 per cento rispettivamente con le altre 40 e 45 per cento.

S P E Z Z A N O . Tutto quello che abbiamo cacciato dalla porta rientra dalla finestra. Si era sollevata la questione che la caccia

dovesse essere regolata in una certa maniera, cioè stabilire il porto d'armi differenziale; il porto d'armi variava di prezzo a seconda dell'estensione nella quale uno esercitava il diritto di caccia.

Non si è voluto discutere il problema della libertà di andare a caccia dappertutto, ed ora è evidente che si crea un'ingiustizia, perchè proprio le zone più ricche di caccia vedono piovere i cacciatori, e devono essere aiutate in qualche modo.

Il rappresentante del Governo, in linea di principio, ha ragione, però questa norma isolata diventa un pugno negli occhi, in quanto si dimentica tutto il resto che dovrebbe essere fatto. Per sanare una ingiustizia creiamo un assurdo che potrebbe essere dannoso. Sono convinto anche io che nelle province della Sila, Ravenna, Terni e Forlì le migliaia di cacciatori che vi si riversano dovrebbero corrispondere qualche cosa, ma non è stato determinato prima, e quel che è peggio, i cacciatori che vanno ad invadere determinate zone, potrebbero anche rinfacciarci di aver pagato.

Proporrei di lasciare perciò le cose come sono. Ripeto quello che ho sempre detto: sono convinto che questa legge non potrà resistere a lungo; cadrà per forza di cose.

B O L E T T I E R I . Desidero concretare in un emendamento il suggerimento dell'onorevole Sottosegretario.

C A R E L L I , *relatore*. Mi scuso, ma devo essere logico con me stesso; pur comprendendo la finalità dell'emendamento dobbiamo far riferimento al fatto che la caccia è uno sport e gli sportivi spendono per lo sport che esercitano. E sia pure mantenendo la finalità di salvaguardare il patrimonio faunistico, bisogna contemperarla con le esigenze del cacciatore.

Il 60 per cento alle Amministrazioni è una cosa logica; se abbiamo 10.000 cacciatori, questi devono usufruire di una certa somma per poter stabilire all'interno della loro provincia un miglioramento e potenziamento della selvaggina, anche perchè ci troviamo di fronte ad un sistema di caccia controllata.

Il 25 per cento alle Amministrazioni provinciali in relazione all'importanza faunistica del territorio è ben dato, perchè queste Amministrazioni possano difendere la selvaggina; ma anche qui la difesa è in rapporto alla ricchezza del patrimonio, quindi diminuire la percentuale è nella logica delle cose. Questa gradualità, io la vedo a favore dei cacciatori non a favore di una zona ricca che può organizzare sè stessa, meglio di una provincia ricca di cacciatori e povera di caccia. La gradualità deve andare a favore del numero dei cacciatori, non della potenza venatoria. Questo concetto ho cercato di esprimerlo meglio che potevo, e dichiaro di non essere favorevole per questa ragione all'indirizzo dell'onorevole Sottosegretario che è stato fatto proprio dal senatore Bolettieri, il quale, con molta nobiltà, vuole difendere il patrimonio faunistico, ma deve anche tenere conto che bisogna cercare di potenziare questo patrimonio faunistico là dove difetta.

P R E S I D E N T E . Ricordo alla Commissione che l'emendamento che il senatore Bolettieri ha fatto suo tende a sostituire le parole « 60 per cento » alla lettera *a*) con le altre « 40 per cento », e le parole « 25 per cento » alla lettera *b*) con le altre « 45 per cento ».

M O R I N O . Sono perfettamente d'accordo; è il caso che riscontro nella mia provincia, dove abbiamo 32.000 associati, dei quali 20-22 mila uccellinai e 9-10 mila stanzialisti, e abbiamo una grande invasione di cacciatori che non sono locali.

S P E Z Z A N O . Sono anche io favorevole.

P R E S I D E N T E . Vi è da prendere, prima, in considerazione, un emendamento aggiuntivo alla lettera *a*), presentato dal senatore Attaguile, tendente ad aggiungere, all'articolo 39, lettera *a*), le parole: « all'assessorato regionale all'agricoltura e foreste per le regioni a statuto speciale in relazione all'introito della rispettiva regione ».

A T T A G U I L E . Le Amministrazioni provinciali non hanno una grande competen-

za in materia. Con la dizione attuale dell'articolo 39 si verificherebbe che quelle della Regione siciliana riceverebbero i contributi ma senza spenderli per la caccia, il che rappresenterebbe un indebito arricchimento. Allora tanto vale che il contributo — che in questo caso sarebbe del 60 per cento dei proventi — vada all'Assessorato regionale dell'agricoltura, cui competono i problemi relativi alla caccia.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Io ho dianzi accolto l'invito del senatore Monni — le cui argomentazioni sono state, come al solito, assai convincenti — per quanto riguarda le regioni a statuto speciale. Mi sembra quindi inutile tornare sull'argomento, anche se l'osservazione del senatore Attaguile mi sembra senz'altro giusta.

S P E Z Z A N O . Ma le province delle regioni a statuto speciale non rientrano tra quelle cui spetta il contributo, in quanto hanno delle entrate particolari. Cerchiamo di evitare le ingiustizie.

A T T A G U I L E . Non insisto.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal senatore Bolettieri.

(*È approvato*).

È stato presentato dal senatore Cataldo un emendamento tendente a sostituire l'intero articolo 39 con il seguente:

« L'articolo 92 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

Art. 92. — Ripartizione del provento delle soprattasse. — Il 50 per cento delle soprattasse, di cui alle lettere *h*) e *i*) dell'articolo 91, è devoluto all'Ente produttori di selvaggina (E.P.S.) per il raggiungimento dei suoi scopi statutari.

Il provento complessivo delle soprattasse, dedotta la quota di cui al comma precedente da utilizzarsi in aggiunta ad eventuali normali stanziamenti per gli scopi di cui alla presente legge, viene ripartito come segue:

a) il 60 per cento alle Amministrazioni provinciali in relazione all'introito della rispettiva provincia;

b) il 25 per cento alle Amministrazioni provinciali in relazione alla importanza faunistica del territorio;

c) il 5 per cento al Laboratorio di zoologia applicata alla caccia;

d) il 10 per cento alle Associazioni venatorie di cui all'articolo 86 del presente testo unico, a finanziamento di attività tecniche specifiche approvate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il provento complessivo delle soprattasse viene stanziato in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Si provvede all'erogazione del provento entro tre mesi dall'avvenuta iscrizione in bilancio ».

C A R E L L I , *relatore.* Sono contrario a questo emendamento.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Anch'io.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*Non è approvato*).

Metto quindi ai voti l'articolo 39 quale risulta in seguito all'accoglimento dell'emendamento del senatore Bolettieri.

(*È approvato*).

Art. 40.

L'articolo 93 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« ART. 93. — *Stanziamenti di fondi per la caccia.* — A tutte le altre spese comunque interessanti il servizio della caccia comprese quelle per l'erogazione di contributi ad enti e privati fino al 50 per cento della spesa per l'acquisto di riproduttori e per iniziative di

ripopolamento, per l'attrezzatura degli allevamenti di selvaggina e per la sorveglianza, si provvede con apposito fondo da stanziarsi annualmente nel bilancio del Ministero per l'agricoltura e per le foreste. L'erogazione di contributi ad enti e privati deve essere diretta esclusivamente a favorire l'incremento venatorio in zone particolarmente depresse, che potrebbero ritrarre notevoli benefici di ordine economico e turistico ».

(*È approvato*).

Art. 41.

Sono abrogati gli articoli 9, 13, 39, 87, 89, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016.

(*È approvato*).

Art. 42.

Aggiornamento dei valori delle ammende.

La misura delle ammende di cui agli articoli 7, 10, 14, 18, 25, 28, 30, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 48 e 58 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni ed integrazioni è aumentata del 50 per cento. L'ammenda prevista per contravvenzioni alle norme dell'articolo 73 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, è stabilita da un minimo di lire 2.000 ad un massimo di lire 10.000.

(*È approvato*).

Art. 43.

In deroga alle vigenti norme della legge comunale e provinciale, le deliberazioni dei Consigli e delle Giunte provinciali adottate in applicazione e per l'attuazione dei disposti e delle finalità del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, e della presente legge, sono, relativamente alla materia venatoria, soggette al solo visto o esame di legittimità da parte dell'autorità di vigilanza.

(*È approvato*).

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 44.

Superficie delle bandite e delle riserve.

Le concessioni in atto relative alle bandite e riserve, la cui estensione non sia conforme a quanto previsto dalla presente legge, restano in vigore sino alla loro scadenza.

(*È approvato*).

Art. 45.

Contratto di affitto delle riserve.

I contratti di affitto alla data di entrata in vigore della presente legge, che siano in contrasto con l'articolo 23 della stessa, conservano efficacia fino alla loro data di scadenza.

(*È approvato*).

Art. 46.

Abrogazione di altre norme venatorie. Soppressione dei diritti ed usi civici di caccia.

Sono abrogate tutte le norme che comunque si riferiscano alla caccia e siano in contrasto con la presente legge.

Sono soppressi tutti i diritti ed usi civici di caccia o di uccellagione comunque ed in qualunque tempo e modo costituiti ai sensi della legge 16 giugno 1927, n. 1766.

(*È approvato*).

Art. 47.

I poteri e le facoltà, già spettanti in base al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, ai Presidenti delle giunte provinciali, sono attribuiti ai Presidenti dei Comitati provinciali della caccia, sempre che non rientrino tra quelli attribuiti ai Comitati stessi dalla presente legge.

Vengono attribuiti ai Comitati provinciali della caccia quelli previsti dagli articoli 26

e 29 del citato decreto del Presidente della Repubblica.

(*È approvato*).

C A R E L L I , *relatore*. Arrivati a questo punto, poichè avrei da presentare alcuni emendamenti aggiuntivi, proporrei, data l'ora tarda, il rinvio dell'esame dell'articolo 48 — che sarebbe successivo alle aggiunte che ho in animo di sottoporre alla Commissione — ad altra seduta.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, aderendo alla richiesta avanzata dal senatore Carelli, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle ore 13,10.

Dott. MARIO CARONI
Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari